

Università Popolare “Aldo Vallone” Galatina APS

STATUTO

Approvato dalla Assemblea del

Art. 1 – Denominazione e Durata

- 1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, l'Associazione di Promozione Sociale, denominata **Università Popolare “Aldo Vallone” Galatina APS**.
- 2) L'Associazione ha sede in Galatina presso il Palazzo della Cultura “Zeffirino Rizzelli” Piazza Alighieri n. 51.
- 3) L' **Università Popolare “Aldo Vallone” Galatina APS** è fondata per iniziativa di un gruppo di Associati con finalità di promozione sociale, è un'Associazione apartitica, asindacale e aconfessionale, a carattere volontario e non persegue scopi di lucro.
- 4) Il sito web ufficiale dell' **Università Popolare “Aldo Vallone” Galatina APS** è www.unigalatina.it
- 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

- 1) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2) L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare:
 - a) educare;
 - b) formare;
 - c) informare;
 - d) promuovere la ricerca;
 - e) promuovere ogni forma di turismo culturale.
- 3) Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (comma 1, lettera d);
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (comma 1 lettera i);
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (comma 1 lettera k);
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (comma 1 lettera l).
- 4) L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- a) istituire, svolgere e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico e pratico, a carattere informativo, formativo e professionale-specialistico, di aggiornamento, di qualificazione, di riconversione nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero, anche per conto di Enti o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipulazione di eventuali convenzioni;
 - b) promuovere e favorire manifestazioni quali conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, attività teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, visite a musei, mostre ecc.;
 - c) organizzare attività formative a favore delle minoranze etniche, delle persone diversamente abili e dei soggetti appartenenti alla fascia dell'emarginazione;
 - d) favorire lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed associative;
 - e) favorire lo svolgimento attività di turismo sociale, culturale e religioso.
- 5) L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/17, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
 - 6) L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 - 7) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
 - 8) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 3 – Patrimonio

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da contributi e donazioni da parte dei soci e non, dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
 - g) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
- 2) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Anno Accademico

- 1) L'Anno Accademico inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. Per ragioni amministrative viene elaborato il bilancio preventivo e consuntivo riferito all'anno solare.

Art. 5 – Adesioni

- 1) Le adesioni all' Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2) Possono aderire all' Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
- 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo la domanda d'iscrizione su apposito modulo disponibile in sede, con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda dell'interessato con le modalità previste dall'art. 23 D.Lgs.117/17.
- 5) La quota sociale annuale va versata al momento dell'iscrizione ed è riferita all'anno accademico in corso. Il Consiglio Direttivo si riserva di esonerare dal pagamento della quota sociale annuale tutti coloro che produrranno adeguata motivazione.
- 6) Gli Associati hanno diritto di accedere alla sede, possono partecipare a tutte le attività organizzate dall' **Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS**, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo; la partecipazione alle attività dell'Associazione da parte dei non associati è ammessa alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 7) L'ammissione viene annotata nel Libro degli Associati.
- 8) L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 9) Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Art. 6 – Associati - diritti e doveri

- 1) Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- 2) La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 3) Gli Associati dell' **Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS** sono:
 - a) Gli Associati ordinari;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerienze possono

concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza **dell' Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS;**

- c) Gli Associati Benemeriti, qualificati dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea ordinaria, tra gli Associati che si impegnano o si sono impegnati con dedizione nelle attività associative;
 - d) Gli Associati Collaboratori, qualificati dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea ordinaria, sono coloro che si impegnano nell'attuazione di specifici progetti o attività dell'Associazione. La loro nomina ha una durata non superiore all'anno accademico in cui vengono realizzati i progetti;
 - e) Gli Associati Onorari e Benemeriti non sono tenuti al versamento della quota sociale;
 - f) Possono essere Associati tutti coloro che, avendo raggiunto l'età di 16 anni, chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
- 2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
 - 3) Hanno diritto all'elettorato attivo, tutti coloro che sono iscritti nel libro degli Associati. Per gli Associati minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
 - 4) Hanno diritto all'elettorato passivo gli Associati maggiorenni, iscritti nel libro degli Associati entro il mese di febbraio dell'anno accademico in cui si svolge l'Assemblea.
 - 5) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.
 - 6) La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

- 1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
- 2) I volontari possono anche essere Associati.
- 3) I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Organi della Associazione

Sono Organi dell' Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Art. 9 – Composizione e competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno tre volte all'anno.
- 4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati (in regola con l'iscrizione); in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. Tale avviso deve essere inviato agli Associati presso i domicili risultanti dai registri sociali, tramite posta ordinaria, consegnato a mano oppure per via telematica. La convocazione con l'Ordine del giorno deve essere esposta all'albo sociale o pubblicata in www.unigalatina.it almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, da tenersi almeno un'ora dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17. Ciascun Associato può disporre di non più di due deleghe.
- 7) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.
- 8) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) elegge le cariche sociali.
 - b) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - c) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
- 9) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli Associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega) e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea ordinaria.
- 10) L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, con le modalità e le maggioranze previste dal successivo art. 22.
- 11) A presiedere l'Assemblea viene chiamato il Presidente dell'**Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS**, oppure il Vice presidente o in caso di indisponibilità di entrambi, il consigliere con maggiore anzianità associativa.
- 12) Il Segretario deve redigere, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, l'elenco degli Associati che hanno presentato la propria candidatura ai diversi Organi Sociali, affiggendo all'Albo della Associazione o pubblicandolo nel sito ufficiale dell'Associazione.
- 13) Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, si procede alla nomina del Presidente di seggio e di due scrutatori, che non siano candidati.
- 14) Nella votazione del Consiglio Direttivo è possibile esprimere un numero massimo di cinque preferenze.

- 15) Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero dei voti. In caso di parità viene eletto l'associato con maggiore anzianità associativa.
- 16) Sulle operazioni di voto, il Presidente del seggio e gli scrutatori redigono apposito verbale nel quale devono risultare il numero dei votanti, delle schede valide e dei voti riportati da ciascun candidato.
- 17) In caso di dimissioni o decadenza di un membro degli Organi Sociali, subentra il primo dei non eletti. Tali dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla Presidenza.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 membri eletti tra gli Associati purché iscritti entro il mese di febbraio dell'anno accademico in cui si svolge l'Assemblea ed è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Vice Presidente;
 - c) Il Segretario;
 - d) Il Vice Segretario;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) I Consiglieri.
- 2) Al Consiglio Direttivo compete:
 - a) Eleggere, nella prima riunione, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere;
 - b) Deliberare la quota associativa annuale;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, documentando il carattere secondario e strumentale di attività diverse svolte;
 - d) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale;
 - e) deliberare le spese ed avere tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
 - f) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - g) decidere, nei limiti del bilancio, l'eventuale impiego di personale retribuito, nel rispetto dell'Art. 36 D.Lgs 117/17;
 - h) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - i) stabilire le modalità di accesso dei non associati alle attività dell' **Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS;**
 - j) elaborare proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea straordinaria, e approvare i Regolamenti previsti;
 - k) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - l) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con l'Associazione, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
 - m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

- 3) Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni con diritto da parte dei Consiglieri uscenti di ricandidarsi.
- 4) Dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo uscente mantiene le proprie funzioni di ordinaria amministrazione finché il nuovo Consiglio Direttivo non ha stabilito, nel suo seno, le cariche sociali ed assunto le consegne dei beni patrimoniali e dei documenti amministrativi. Tale periodo di tempo non può superare un mese, scaduto il quale il nuovo Consiglio Direttivo risulta decaduto e vengono indette nuove elezioni.
- 5) Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro Consiglieri, convoca il Consiglio Direttivo dopo aver esposto la comunicazione in sede, tramite comunicazione scritta o con mezzo telematico.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Consiglieri e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con voto palese o voto segreto se richiesto. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.
- 7) Di ogni riunione viene redatto un verbale su apposito registro che rimane a disposizione dell'Assemblea e degli Associati che ne facciano richiesta;
- 8) In caso di reiterate assenze ingiustificate dei Consiglieri, per almeno la metà delle riunioni annuali del Consiglio, il Presidente deve dare comunicazione ai restanti membri del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza;
- 9) Per particolari esigenze, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati o persone esterne.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
- e) In caso di assenza continuativa del Presidente superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell'Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente.

Art. 12 – Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
- 2) In caso di assenza continuativa del Vice Presidente superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell'Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Vice Presidente.

Art. 13 – Il Segretario

- 1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni;
- 2) Cura la tenuta dei libri sociali di cui al successivo art. 18.
- 3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.
- 4) In caso di assenza continuativa del Segretario superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell'Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Segretario.

Art. 14 – Il Vice Segretario

- 1) Il Vice Segretario, sostituisce il Segretario in caso di assenza o di impedimento.
- 2) In caso di assenza continuativa del Vice Segretario superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell'Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Vice Segretario.

Art. 15 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Associazione.
- 2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
- 3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
- 5) In caso di assenza continuativa del Tesoriere superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell'Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Tesoriere.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

- 1) Entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. La proroga entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
- 2) L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- 3) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio,

predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 17 – Gratuità delle prestazioni

- 1) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e rendicontate a piè di lista.

Art. 18 – Libri Sociali

- 1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) libro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati;
 - d) libri verbali Consiglio Direttivo;
- 2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
- 3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- 4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 19 – Commissioni e Gruppo di Lavoro

- 1) Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere l'istituzione di Commissioni o Gruppi di Lavoro e autorizza l'esecuzione delle relative proposte.
- 2) Al termine dei corsi, se richiesto, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Ai docenti dei corsi, su richiesta degli interessati, viene rilasciata una dichiarazione comprovante l'incarico dell'insegnamento svolto.
- 3) Alle attività delle Commissioni e Gruppi di Lavoro, per esigenze particolari e su approvazione del Presidente, possono partecipare degli esterni.

Art. 20 – Prestazioni degli Associati e Prestazioni Professionali

- 1) Gli Associati offrono le loro prestazioni all' **Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS**, per libera scelta, in maniera disinteressata e gratuita.
- 2) L'Associazione può, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 117/17, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art. 21 – Procedimento Disciplinare

- 1) In caso di comportamento contrario al decoro e all'immagine dell'Associazione o di danni materiali da parte di un Associato, le sanzioni irrogabili dal Consiglio Direttivo sono: richiamo o censura scritta, sospensione, espulsione dall' **Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS**.
- 2) Contro la sospensione e l'espulsione dall' **Università Popolare "Aldo Vallone" Galatina APS** è consentito ricorso all' Assemblea che si esprimerà nella convocazione più vicina. Fino ad allora la sanzione è sospesa.
- 3) Il ricorso va formalizzato entro quindici giorni dalla notifica all'interessato con lettera raccomandata o a mano protocollata, indirizzata al Presidente dell'Associazione che avrà cura di inserirlo nell'O.d.G. dell'Assemblea. L'Assemblea delibera con voto segreto e a maggioranza.

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

- 1) Lo scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell' Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati aventi diritto.
- 2) Il Patrimonio viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.

Art. 23 – Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.